

Da: abruzzo.controllo@cor-teconticert.it
Inviato: lunedì 20 aprile 2020 12:58
A: protocollo@pec.comune.campotosto.aq.it; simona.santilli@odcecpescara.it
Oggetto: DELIBERAZIONE N. 44/2020/PRSE - COMUNE DI CAMPOTOSTO (AQ) -
QUESTIONARI RENDICONTI ESERCIZI 2015, 2016 E 2017 E RIACCERTAMENTO
STRAORDINARIO DEI RESIDUI
Allegati: Del. n. 44_2020_PRSE_Comune di Campotosto (AQ).pdf

Si trasmette, al Rappresentante Legale, al Presidente del Consiglio e all'Organo di Revisione dell'ente, il documento in oggetto.


Distinti saluti.



SEGRETERIA E SERVIZI DI
SUPPORTO
Sezione regionale di Controllo
per l'Abruzzo

Indirizzo: Via Buccio di Ranallo, 65/A - 67100 L'Aquila
PEC: abruzzo.controllo@cor-teconticert.it

"Nel caso in cui il presente messaggio sia stato ricevuto per errore, si invita a segnalare tale circostanza all'indirizzo del mittente, al fine di evitare ulteriori disagi."





Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Manuela ARRIGUCCI	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere
Francesca Paola ANELLI	Consigliere (relatore)
Antonio DANDOLO	Consigliere
Giovanni GUIDA	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 9 aprile 2020 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 02.07.2008);

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti*

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-*bis* del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista l'ordinanza del 6 aprile 2020, n. 15, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, dott.ssa Francesca Paola ANELLI;

FATTO

1. Con deliberazione del 30 maggio 2016, n. 22/SEZAUT/2016/INPR, la Sezione delle autonomie ha approvato le linee guida e il relativo questionario al rendiconto 2015 per gli Organi di revisione economica finanziaria degli Enti locali. In data del 1° dicembre 2016, con deliberazione n. 232/2016/INPR, la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2015 al 30 gennaio 2017, successivamente prorogato al 28 febbraio 2017, con deliberazione del 26 gennaio 2017, n. 3/2017/INPR.

1.1. Con deliberazione del 30 marzo 2017, n. 6/SEZAUT/2017/INPR, la Sezione delle autonomie ha approvato le linee guida e il relativo questionario al rendiconto 2016 per gli Organi di revisione economica finanziaria degli Enti locali. In data 14 settembre 2017, con deliberazione n. 131/2017/INPR, la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2016 al 20 dicembre 2017.

1.2. Con deliberazione del 24 luglio 2018, n. 16/SEZAUT/2018/INPR, la Sezione delle autonomie ha approvato le linee guida e il relativo questionario al rendiconto 2017 per gli Organi di revisione economica finanziaria degli Enti locali. In data 7 febbraio 2019, con deliberazione n. 5/2019/INPR, la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2017 al 30 marzo 2018, poi differito al 30 aprile 2019, con deliberazione 44/2019/INPR dell'11 aprile 2019.

2. L'Organo di revisione del comune di **Campotosto (AQ)** – 524 abitanti, ha trasmesso, le relazioni al rendiconti 2015, 2016 e 2017 mediante il sistema applicativo S.I.Qu.E.L., rispettivamente in data 1° marzo 2017, protocollo n. 1008, in data 5 giugno 2018, protocollo n. 1317 e in data 10 giugno 2019, protocollo n. 2559.

2.1. Con nota istruttoria del 18 dicembre 2019, protocollo n. 4597, questa Sezione di controllo ha richiesto al Comune di Campotosto (AQ) delucidazioni e documentazione integrativa in merito ai seguenti aspetti relativi ai questionari ai rendiconti di gestione 2015-2016-2017 e al riaccertamento straordinario dei residui:

1. Verifica degli equilibri;
2. Gestione dei valori del Fondo Vincolato Pluriennale;
3. Costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE).

2.2. Con note del 3 gennaio 2020, ns. prot. n. 12 di pari data e del 10 gennaio, ns. protocollo di pari data n. 131, l'Ente ha dato riscontro alla richiesta istruttoria.

DIRITTO

1. Giova preliminarmente ricordare che la legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti. La magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti Interessati. L'articolo 3, comma 1, lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel Tuel l'articolo *148-bis*, significativamente intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*, il quale prevede che *"le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che *"i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*. In base all'articolo *148-bis*, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"*, gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della

valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria". Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'articolo 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266/2005 e l'articolo 148-bis del d.lgs. n. 267/2000, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174/2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio.

Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'articolo 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, all'articolo 97 della Costituzione, richiama il complesso delle Pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. In tale ambito, il ruolo centrale della Corte dei conti è stato riconosciuto, da ultimo, con l'articolo 30 della legge n. 161/2014 (*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis*) attribuendole una funzione generale di monitoraggio sull'osservanza delle regole di bilancio e di verifica della rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.

1.1. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti (Corte costituzionale n. 18/2019 e n. 228/2017). Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli articoli 81, 119 e 120 della Costituzione. Alla Corte dei conti è, infatti, attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'articolo 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che, nel comma premesso all'articolo 97 della Costituzione, richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in

coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'articolo 148-*bis*, comma 3, del Tuel, siffatta funzione del controllo sui bilanci di questa Corte suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

1.2. Campotosto è un comune italiano di 524 abitanti dell'alta provincia dell'Aquila, in Abruzzo, nella zona dell'Alto Aterno, situato a 1 420 m s.l.m., uno dei centri abitati più elevati dell'Appennino. Fa parte della comunità montana Amiternina e dà il nome al lago, centro dell'omonima riserva naturale.

POPOLAZIONE 2017	NUMERO FAMIGLIE 2017	ETÀ MEDIA 2017	TASSO NATIVITÀ 2017	CLASSIFICAZIONE SISMICA
524	341	54,5	2	Sismicità alta

Fonte: <http://www.comuni-italiani.it>

Ciò premesso, con riferimento ai rendiconti 2015, 2016 e 2017 del Comune di Campotosto (AQ) l'Organo di revisione, nelle apposite relazioni, ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare. Il Magistrato istruttore ha, tuttavia, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità.

Il monitoraggio ha focalizzato l'attenzione sulla gestione di parte corrente, sull'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, sulla gestione della liquidità, nonché, sull'evoluzione del risultato di amministrazione e la gestione di fondi.

2. Il Comune di Campotosto (AQ) chiude gli esercizi 2015, 2016 e 2017 con un saldo di parte corrente pari rispettivamente a € 133.572,65, e € -1.488.028,31 e - € 7.163.175,17.

Con nota istruttoria del 18 dicembre 2019, protocollo n. 4597, questa Sezione ha richiesto all'Ente di precisare le ragioni dello squilibrio risultante nelle ultime due annualità del triennio in esame e di comunicare le misure eventualmente adottate. Ha chiesto, altresì di conoscere la composizione della voce 2.04 "Altri trasferimenti in conto capitale".

2.1. Il Comune, con nota ns. protocollo n. 12 del 3 gennaio 2020 ha comunicato che: *"In riferimento alle misure correttive adottate per la copertura del disequilibrio corrente, nel 2016, parte del disequilibrio corrente è stato coperto con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per spese correnti € 13.269,04. Si ritiene che le Spese Titolo 2.04 di € 1.157.922,02 siano coperte dalle Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 pari a € 1.157.922,02. Nel 2017 le Spese Titolo 2.04 di € 7.189.003,86 sono coperte dalle Entrate del Titolo 4.00-5.00-6.00 pari a 7.189.003,86, registrando un equilibrio finale di € 25.028,69. Al fine di dimostrare quanto detto, considerando anche la Vs richiesta, sono allegati i prospetti della Gestione delle spese anno 2016 e 2017 da dove si evince che la composizione della voce 2.04, per il 2016 è così determinata: Tutela, valorizzazione e recupero ambiente € 150.000,00; Spese per riparazioni danni a fabbricati causa sisma del 06/04/2009 relativi alle categorie "A, B e C" (E. 4099.01) € 1.007.922,02 la spesa viene completamente coperta con le Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 di € 7.189.003,86. La composizione della voce 2.04, per il 2017 è così determinata: Spese per riparazioni danni a fabbricati causa sisma del 06/04/2009 relativi alle categorie "A, B e C" (E. 4099.01) € 2.540.466,22; lavori alla sede Comunale per riparazioni danni causati dal sisma del 06/04/2009 (E. 4122.4) € 1.597.279,00; - lavori agli edifici pubblici danneggiati dal sisma anni 2016 e 2017 (E.4113) € 3.051.258,64. La spesa viene completamente coperta con le Entrate Titoli 4.00 - 5.00- 6.00 di € 7.189.003,86".*

Considerando che nel rendiconto 2016 sono presenti, al titolo IV "Entrate in conto capitale", euro 1.157.922,02 e che, come comunicato dallo stesso Ente, l'importo in uscita di euro 1.007.922,02 è relativo a contributi post sisma per ricostruzione privata, si osserva che sarebbe stato opportuno contabilizzare tale spesa nel capitolo 2.03 "contributi agli investimenti", anziché 2.04 "altri trasferimenti in conto capitale". Ciò avrebbe permesso di ottenere un disequilibrio di parte corrente inferiore.

Considerando, altresì, che nel rendiconto 2017 sono presenti, al titolo IV "Entrate in conto capitale", euro 7.189.003,86 e che, come comunicato dallo stesso Ente, l'importo in uscita di euro 7.189.003,86 è relativo a contributi post sisma per ricostruzione privata e pubblica, si osserva che sarebbe stato opportuno contabilizzare tale spesa nel capitolo 2.03 "contributi agli investimenti", anziché 2.04 "altri trasferimenti in conto capitale". Ciò avrebbe permesso di ottenere l'immediato equilibrio fra entrate e uscite della stessa natura e l'equilibrio di parte corrente.

Si invita, pertanto, il Comune a prestare maggiore attenzione nell'esatta allocazione, nello schema di bilancio consuntivo, degli stanziamenti trasferiti dallo Stato a seguito del sisma del 2009 e del 2016.

2.2. La Sezione, ricorda che il mantenimento dell'equilibrio della parte corrente del bilancio è elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria, in quanto denota la capacità dell'Ente di assicurare la spesa corrente con risorse ordinarie. I

principi di sana e corretta gestione Impongono all'Ente locale di commisurare costantemente le spese correnti alle risorse disponibili derivanti dalle entrate correnti, ossia dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dallo Stato e da altri Enti e dalle entrate extratributarie. In relazione a questa esigenza, l'articolo 162, comma 6, del Tuel, stabilisce che la gestione corrente deve essere in equilibrio e non possa avere altra forma di finanziamento, salvo eccezioni previste dalla legge.

3. Il Comune di Campotosto (AQ), nel triennio considerato, chiude, come si evince dalla tabella sotto riportata, con un avanzo pari rispettivamente a € 916.576,06 (2015), € 462.176,66 (2016) e € 464.116,60 (2017). La scomposizione di tale risultato in "Parte accantonata", "Parte vincolata" e "Parte destinata agli investimenti" determina, in tutti e tre gli esercizi, l'evidenziazione di un saldo positivo ("Parte disponibile").

	Riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015	2015	2016	2017
	euro	euro	euro	euro
AVANZO (+) / DISAVANZO (-) CONTABILE	747.882,17	916.576,06	432.176,66	464.116,60
PARTE ACCANTONATA	25.000,00	-	123.570,69	27.322,39
<i>di cui Fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>123.570,69</i>	<i>27.322,39</i>
PARTE VINCOLATA	273.926,10	295.233,23	0,00	0,00
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTE DISPONIBILE	448.956,07	621.242,83	338.605,97	436.794,21

Si osserva, tuttavia, la mancata coincidenza fra il valore del FPV di parte spesa, al 31 dicembre 2015 - che si evince dalla deliberazione di approvazione del rendiconto 2015 - ed il valore dello stesso riportato nel rispettivo questionario e nel sistema BDAP - iscritto prima di tutte le entrate al 1° gennaio 2016.

3.1. In merito, la Sezione ricorda che sulla base dei risultati del rendiconto è determinato l'importo definitivo del FPV stanziato in entrata nell'anno successivo (punto 5.4 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria), e richiama il Comune, ad una corretta gestione dello stesso e l'Organo di revisione ad una corretta compilazione delle tabelle del questionario, riservandosi di monitorare tale adeguamento anche in relazione ai successivi esercizi.

4. Con nota istruttoria del 18 dicembre 2019, protocollo n. 4597, questa Sezione di controllo ha richiesto al Comune di Campotosto (AQ) delucidazioni e documentazione in merito al calcolo del FCDE anno 2015, 2016 e 2017. Con nota del 3 gennaio 2020, assunta in pari data al protocollo della Sezione n. 12 e con nota del 10 gennaio 2020, assunta in pari data al protocollo della Sezione n. 131, il Responsabile del Servizio finanziario ha specificato che: "Per quanto concerne l'accantonamento del FCDE per l'anno 2015, lo stesso non è stato effettuato. Nel 2015 il comune di Campotosto non era un ente in sperimentazione, per cui le movimentazioni del bilancio...sono state gestite con il metodo del D.lgs. 267/2000; Per quanto concerne l'accantonamento del FCDE 2016 lo stesso è stato effettuato molto probabilmente con il metodo A. Si presume detta scelta

perché il comune di Campotosto è un ente del cosiddetto Doppio Cratere e, a seguito degli eventi sismici del 2009 e del 2016/2017. la sede comunale è stata totalmente distrutta e il reperimento di molti atti cartacei è stato ed è tuttora ancora molto difficoltoso. Tutti i sistemi Informatici (Computer, Server ecc..) hanno subito molti danni in special modo gli archivi che, nella stragrande maggioranza, risultavano danneggiati. Per quanto concerne l'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno 2017, è stato utilizzato il metodo "B" calcolando solamente sui proventi delle Lampade votive, e non utilizzando nessuna riduzione percentuale".

L'ente ha provveduto alla trasmissione dei prospetti di calcolo dell'accantonamento al FCDE, allegati ai rendiconti in esame:

4.1. Giova preliminarmente ricordare, in merito alle corrette modalità di determinazione del fondo in esame, che l'art. 36 del decreto 118 del 2011, come modificato dall'articolo 9, comma 1, del dl. 102 del 31 agosto 2013, prevede una sperimentazione triennale, per le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi, a decorrere dal 2012, delle disposizioni concernenti l'armonizzazione contabile per analizzare gli effetti dell'introduzione del nuovo principio di competenza finanziaria, verificare l'effettiva rispondenza del nuovo sistema contabile alle esigenze conoscitive della finanza pubblica; individuare eventuali criticità; consentire le modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia.

Per quanto sopra gli enti interessati, a partire dall'annualità 2015, per effetto del d.lgs. n. 118/2011 hanno avviato il processo di armonizzazione contabile dall'01.01.2015, con il riaccertamento straordinario dei residui, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del d.lgs. 118/2011 s.m.i. - accertando un avanzo o disavanzo di amministrazione - che, a seguito degli accantonamenti obbligatori - compreso l'accantonamento per FCDE - ha generato una parte disponibile positiva o negativa - da ripianare quest'ultima, con apposito piano approvato con deliberazione di Consiglio comunale.

Inoltre, per le seguenti annualità in esame, la Sezione ricorda che la disciplina dell'armonizzazione contabile impone, in sede di rendiconto, l'obbligo di accantonare, nell'avanzo di amministrazione, il fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria¹. Tale obbligo impedisce l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione, costituita da una percentuale del residui attivi di dubbia e difficile esazione, per finanziare spese esigibili fino all'effettiva riscossione del credito. La Sezione delle autonomie, con la deliberazione del 30 novembre 2015, n. 32/2015/INPR, ha, infatti, chiarito che si tratta di *"un fondo rischi finalizzato a tutelare l'ente impedendo l'utilizzo di entrate di dubbia esigibilità a finanziamento di spese esigibili"*.

4.2. Si richiama, pertanto, il Comune di Campotosto (AQ) alla necessità di porre in essere un attento monitoraggio dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, la cui adeguata quantificazione, da un lato risulta funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile, e dall'altra si appalesa fondamentale per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa. A tal riguardo si raccomanda il non utilizzo dell'avanzo libero fino alla corretta costituzione del FCDE ai sensi della normativa sopra citata.

5. Per quanto concerne il rispetto del limite di indebitamento, i dati rilevati nel questionari al rendiconto 2015, 2016 e 2017 mostrano che l'ente ha rispettato il suddetto limite per le annualità in esame, come si evince dalla tab. n. 3.

¹ Allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., punto 3.3, esempio n. 5.

Percentuale di indebitamento

2015	2016	2017
3,52%	8%	8,34%

Fonte: Questionario sul rendiconto 2017

6. Infine, dall'analisi dell'andamento dei residui nel triennio considerato si riassume la situazione come da tab. n. 4.

Residui

residui al 31 dicembre	2015	2016	2017
Totale residui attivi	1.371.763,95	1.780.254,35	6.433.038,32
Totale residui passivi	3.905.187,21	2.956.863,31	8.998.845,29

Fonte: Questionario sul rendiconto 2015, Sirte, Bdap

Si evidenzia, per il triennio considerato, una eccedenza dei residui passivi sui residui attivi.

Si ricorda che un costante monitoraggio dei residui attivi consente all'Amministrazione di effettuare una corretta e consapevole determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, la cui determinazione non può prescindere, difatti, da un'attenta ricognizione dei residui attivi stessi e che un'attenta ricognizione dei residui attivi va, altresì, coordinata con un attento monitoraggio delle attività di riscossione delle entrate, tenendo anche presente che la quantificazione, a consuntivo, del FCDE (calcolato con il metodo ordinario) avviene in stretta correlazione con l'andamento delle riscossioni in c/residui degli ultimi 5 esercizi.

Inoltre, la Sezione ricorda che un'attenta e continua analisi dei residui, sia attivi che passivi, è finalizzata non solo ad avere un chiaro e trasparente quadro delle posizioni debitorie e creditorie dell'Ente, ma anche ad applicare correttamente il principio della competenza finanziaria cd. potenziata. Come, peraltro, previsto nella deliberazione della Sezione delle Autonomie, n. 9/SEZAUT/2016/INPR, una corretta gestione ordinaria dei residui passivi dovrebbe condurre verso una loro progressiva riduzione, mentre lo *stock* di residui attivi dovrebbe naturalmente tendere ad una stabilizzazione.

6.1. Alla luce del quadro sopra riportato la Sezione sottolinea che il passaggio al principio della competenza finanziaria rafforzata ha comportato un avvicinamento tra il momento dell'imputazione in bilancio, da individuarsi in base al criterio dell'esigibilità, e quello di manifestazione monetaria delle operazioni; ciò dovrebbe determinare un fisiologico contenimento degli *stock* dei residui attivi e passivi, i quali dovrebbero scaturire solamente da obbligazioni attive e passive scadute nell'esercizio, ma non ancora riscosse o pagate al termine dello stesso.

La Sezione si riserva, pertanto, di controllare, nei futuri esercizi, l'evoluzione dei residui prestando particolare attenzione alla percentuale di formazione e alla capacità di smaltimento degli stessi da parte dell'Ente, nonché le reimputazioni agli anni successivi.

7. Il comune di Campotosto presenta un fondo cassa finale sempre positivo pari a € 3.498.375,03 per il 2015, € 1.638.785,62 per il 2016 e € 3.029.923,57 per il 2017, non ricorre ad anticipazioni di liquidità e anticipazioni di tesoreria.

Sebbene l'Organo di revisione, come già precedentemente segnalato, abbia certificato di non aver rilevato gravi irregolarità, dall'analisi delle relazioni prodotte emerge, oltre a quanto precedentemente segnalato, la presenza delle seguenti irregolarità/criticità:

- L'ente, ai sensi dell'art. 41 comma 1 del d.l. n. 66/2014, non ha allegato al rendiconto un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, nonché l'Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013.
- Il riaccertamento dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate, non motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale;
- Il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente locale e le sue società partecipate;
- Il Comune di Campotosto non ha trasmesso il Piano di ricognizione periodica delle società partecipate, ai sensi dell'art. 20 del TUSP².

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità di cui in parte motiva

INVITA

- l'ente a provvedere ad una corretta costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché a porre in essere azioni volte alla puntuale e congrua pubblicazione dei dati nelle relative banche dati e nel sito Istituzionale del comune e al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile e alla corretta gestione dei residui al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, nonché a porre maggiore attenzione nella gestione nei rapporti con gli OO.PP.;
- L'Organo di revisione dovrà vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere;

² Il comune di Campotosto ha trasmesso la deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 29 settembre 2016, relativa alla Ricognizione straordinaria delle società partecipate, ai sensi dell'art. 24 del TUSP. L'ente detiene la seguente partecipazione diretta in ACIAM S.p.a 0,30%;

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Campotosto (AQ).

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33/2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97/2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 9 aprile 2020.

L'Estensore

F.to Francesca Paola ANELLI

Il Presidente

F.to Manuela ARRIGUCCI

Depositata in Segreteria il 20 aprile 2020

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

F.to Lorella GIAMMARIA